


**REGIONE DEL VENETO**

**AZIENDA ULSS - UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8**

ACCORDO CONTRATTUALE ex art. 17 l.r. 16.8.2002, 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs 30.12.1992, n. 502 tra L'Azienda ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale.

**PREMESSO:**

- che la Società "Centro Medico di Fisioterapia srl" con sede legale in via degli Scrovegni 2/A a Padova e con sede operativa in viale Europa n. 34 a Castelfranco Veneto è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per medicina fisica, con provvedimento 21 febbraio 2013, n.5959, e titolare di accreditamento istituzionale anche per la sede operativa sita in viale Europa n. 34 in Castelfranco Veneto (TV) in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 15 settembre 2014.n.1685 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR cod. 56 Medicina fisica e Riabilitazione;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR 18 dicembre 2012, n 2621, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il



Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente

provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private,

di cui all'art. 8 *quinquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modifiche;

che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da

trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Azienda

ULSS.

Tutto ciò premesso;

Tra

L'Azienda Ulss n. 8 di Asolo, (di seguito "Azienda") con sede legale in 31011 Asolo

(TV), via Forestuzzo n. 41, C.F./P.IVA n. 00896810264, rappresentata dal Direttore

Generale dott. Bortolo Simoni.

e

la Società "Centro Medico di Fisioterapia srl" (di seguito Erogatore), con sede legale

in via degli Scrovegni 2/A a Padova C.f./P.Iva 009852800288, nella persona della

dr.ssa Ravagnin Rosalia, in qualità di legale rappresentante, la quale dichiara,

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di

non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi

sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti,

decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la


p.a.

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra

l'Azienda e l'Erogatore, derivanti dalla erogazione di prestazioni di Medicina Fisica e




Riabilitazione da parte dell'Erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda, come da allegato A al presente accordo. Si precisa che, come motivatamente chiesto dal Direttore delle attività specialistiche dell'Azienda ulss n. 8 di Asolo (con nota prot. n. 41690 del 2 Ottobre 2014) non potendo essere determinati a priori (con esattezza) i volumi e le tipologie delle prestazioni, l'Erogatore potrà effettuare anche eventuali ulteriori altre prestazioni LEA della branca 56, indicate nel nomenclatore tariffario di cui alla DGRV 859 /2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed individuate nella allegata tabella B, fermo restando l'entità del budget economico stabilito (pari ad € 60.000,00) che non potrà essere superato, e con una scostamento rispetto alle prestazioni indicate nell'allegato A, non superiore al 20%.

#### **Art. 2 Obblighi dell'Erogatore**

L'Erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:



• tariffe, di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

• verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

• incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazione oggetto del presente accordo;

• rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, qualora l'Erogatore sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

• compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

• per quanto riguarda la gestione unicamente attraverso il CUP dell'Azienda delle agende dell'Erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo,

questo sarà operativo entro il 31/12/2014 previa fornitura del nuovo programma

di prenotazione ULSS; temporaneamente, sino alla realizzazione di quanto

sopra, le prenotazioni verranno fatte esclusivamente dall'ufficio agende

dell'ULSS n. 8 per garantire la presa in carico dei pazienti in lista di

preappuntamento e sarà cura dell'ufficio del CUP manager monitorare l'offerta

e comunicare all'Erogatore eventuali disdette;

• mantenimento ed adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

• tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di

idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

• sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Regione e del

Ministero.

**Art. 3 Obblighi dell'Azienda**

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'Erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Erogatore;


#### **Art. 4 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha validità dal 06/10/2014 al 31/12/2014. I budget di cui all'allegato A si intende qui concordato per il periodo di valenza del presente accordo.

Per le annualità successive lo stesso sarà definito previo accordo tra le parti, entro i limiti assegnati dalla Regione.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'Erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la refusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.



**Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'Erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:


a.) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'Azienda, l'Erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale.

b.) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'Erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ULSS competente territorialmente. L'Azienda si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'Erogatore decisione motivata.

La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c.) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda.

d.) In materia di recesso, si precisa che in caso di violazione degli obblighi



previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

allegato al presente accordo per costituirne parte integrante ed essenziale,

l'Azienda può procedere, ai sensi dell'art.2, comma 3, del citato D.P.R.

62/2013, alla risoluzione del presente contratto.

**Art. 6 adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

L'Azienda e l'Erogatore assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente

accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali,

con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

**Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale.**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere

inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

**Art. 8 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a

carico di chi richiede la registrazione.

**Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle

norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

**AZIENDA ULSS N. 8**

**IL DIRETTORE GENERALE**

data:

dott. Bortolo Simoni

luogo: Asolo (TV)

**L'EROGATORE**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

data:

dott.ssa Ravagnin Rosalia


luogo: Asolo (TV)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Erogatore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente la clausola di cui all'art. 5 lett. d del presente contratto.


**L'EROGATORE**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

data:

dott.ssa  Rosalia

luogo: Asolo (TV)



Nota		Codice_Branca	Codice Prestazione	Descrizione Prestazione	Tariffa	Codifica nomenclature	N. Prest.	€ all'importo del ticket
<b>PRESTAZIONI ulss 8</b>								
E	56	81.92		INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. Per seduta	30,2	N	70	2114
I	56	89.01.W		VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	g	80	1140
I	56	89.7B.2		PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,5	g	370	7585
I	56	93.11.5		RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO. Per seduta di 30 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	5,85	N	90	526,5
I	56	93.12.1		RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4, P	11,15	g	70	780,5
I	56	93.12.2		RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11	22,35	g	160	3576
IE	56	93.15		MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE. Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni (ciclo di tre sedute) Escluso: Manipolazione	15,4	g	1700	26180
IE	56	93.16		MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI. Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni (ciclo di tre sedute) Escluso: Manipolazione	9,6	g	20	192
I	56	93.19.3		ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.1. Per seduta individuale di 20 minuti (Ciclo di dieci se	11,15	g	38	423,7
I	56	93.19.4		ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.2. Per seduta collettiva di 20 minuti max 5 pazienti (Ciclo di dieci se	3,15	g	225	708,75
I	56	93.22		TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti	13,95	N	60	837
I	56	93.26		RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE ARTICOLARI.	8,55	N	3	25,65
I	56	93.35.2		IRRADIAZIONE INFRAROSSA. Radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,25	g	90	202,5
I	56	93.35.3		PARAFFINOTERAPIA. Bagno paraffinico per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,5	N	50	125
*	56	93.39.4		ELETTROTHERAPIA ANTALGICA. Dinamica Per seduta di 10 minuti (Ciclo di dieci sedute)	4,15	1	450	1867,5
E*	56	93.39.5		ELETTROTHERAPIA ANTALGICA. Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	6,65	1	250	1662,5
I	56	93.39.6		ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI DENERVATI. Escluso Viso	5,55	N	20	111
I	56	93.39.7		ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	4,5	N	40	180
I	56	93.39.8		MAGNETOTERAPIA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,8	N	680	1904
*	56	93.39.9		ULTRASONOTERAPIA. Con testina fissa e ad immersione Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	3,4	1	370	1258
I	56	93.40.2		MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. La prestazione sostituisce cod. 93.39.2 Per seduta di (45 minuti ciascuno)(Ciclo di 10 sedute).	22,35	g	205	4581,75
I*	56	93.40.3		ELETTROTHERAPIA ANTALGICA. Interferenziale, galvanica Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	5,05	1	400	2020
I*	56	93.40.4		ULTRASONOTERAPIA. Con testina mobile Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	5,55	1	50	277,5
I	56	93.71.8		RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE - La prestazione sostituisce cod. 93.71.1, 93.71.3 E 93.72.1 (Rieducazione disturbi comunicativi e/o cog	27,9	g	6	167,4
E*	56	99.29.7		MESOTERAPIA.	7,25	1	1	7,25
I*	56	99.99.2		LASERTERAPIA ANTALGICA A scansione più manipolo. La prestazione sostituisce cod. 99.99.1 Per seduta (ciclo di dieci sedute di 20 minuti ciascuna	8,4	1	50	420
I*	56	99.99.3		LASERTERAPIA ANTALGICA - La prestazione sostituisce cod. 99.99.1 Per seduta (ciclo di 10 sedute di 10 minuti ciascuna)	4,5	1	250	1125
								<b>€ 59.998,50</b>

